

SCHEMA DI ACCORDO SI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK (FICK) PER IL CONCORSO ALLE SPESE DEL PROGETTO “SUPPORTER PER UN GIORNO: TIFIAMO LO SPORT”, IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO DEL MONDO DI CANOA E PARACANOA 2025

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, Codice Fiscale 80050050154, nella persona del legale rappresentante;

E

la Federazione Italiana Canoa Kayak con sede legale in Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma, P.IVA 01455281004 e C.F. 05843520585, nella persona del legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- La legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna” prevede:
 - All'art. 1 Regione riconosce:
 - ✓ la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
 - ✓ la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico;
 - All'art. 2 Regione persegue le finalità di cui sopra anche mediante il coinvolgimento in particolare del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato internazionale paralimpico (IPC), delle federazioni e organizzazioni sportive internazionali riconosciute da CIO e IPC, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, del Club alpino italiano (CAI), del Collegio regionale dei maestri di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, dei soggetti rappresentativi degli esercenti e dei proprietari di impianti di risalita, piste di sci o rifugi, dei gestori delle strutture sportive, dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF Lombardia), nonché di altri soggetti promotori di attività sportive e ricreative;

Allegato 1 alla dgr n.

- All'art. 3 comma 2 "Definizione degli interventi" che la Giunta regionale, in coerenza con la deliberazione consiliare che definisce le linee di priorità e di intervento individui annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, con particolare riguardo, tra l'altro, al sostegno e alla realizzazione di progetti in ambito sportivo e di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale, in special modo di quelle che promuovono e valorizzano l'attrattività del territorio lombardo;
- la DCR 2527 del 27 luglio 2022 "Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art.3, comma 1) e in particolare l'asse 1 "Promozione delle manifestazioni sportive e dello sport di base" con particolare riferimento alle manifestazioni sportive e grandi eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale realizzati sul territorio lombardo;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura (approvato con DCR XII/42, pubblicato sul BURL n° 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023), che definisce gli obiettivi strategici e le politiche che saranno attuate nel quinquennio di validità e in particolare:
 - l'Ambito strategico 6.3 "Sport e grandi eventi" secondo cui la pratica sportiva è un aspetto che incide positivamente sul benessere delle persone ed è un fattore di prevenzione di alcune malattie metaboliche;
 - l'Obiettivo strategico 6.3.1. "Promuovere l'attività sportiva" secondo cui Regione Lombardia:
 - ✓ promuoverà e sosterrà la pratica sportiva e la diffusione dello "sport per tutti" come elemento fondamentale per l'educazione e la formazione dell'individuo, l'adozione di stili di vita sani;
 - ✓ si impegnerà per la diffusione di un approccio maggiormente integrato e multifunzionale allo sport, in collaborazione con soggetti del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie; nella promozione e nel sostegno di specifiche progettualità e iniziative per favorire e incentivare, anche con strumenti innovativi, la pratica sportiva e motoria";
 - Obiettivo strategico 6.3.2 "Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive" che prevede quanto segue:
 - ✓ al fine di promuovere i valori olimpici e lo sport, Regione Lombardia proseguirà nella promozione degli eventi sportivi, anche in accompagnamento al percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2026;
 - ✓ l'azione regionale si concretizzerà attraverso il sostegno di grandi eventi di alto rilievo agonistico e mediatico e delle manifestazioni sportive anche a supporto dello sport di base, coinvolgendo anche Enti Locali, scuole e il mondo universitario;
- la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), ai sensi del proprio statuto:

Allegato 1 alla dgr n.

- ✓ riunisce in un unico ente associativo le società, le associazioni, regolarmente affiliate, che praticano in Italia lo sport della pagaia, in canoa e kayak e nelle specialità previste dall'ICF, riconosciute dalla FICK e dal CIP. La F.I.C.K. è Federazione Sportiva Nazionale e svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee) e del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività ed in conformità alle vigenti normative;
- ✓ ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I., quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA).
- ✓ è associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 242 del 23/07/99 e smi.
- ✓ persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
- ✓ è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso l'International Canoe Federation (I.C.F.) e l'European Canoe Association (E.C.A.) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tali Federazioni in Italia. La F.I.C.K. svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'I.C.F. e dell'E.C.A. purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1– Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità

Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e la Federazione Italiana Canoa Kayak (di seguito FICK).

La finalità dell'accordo è supportare e valorizzare la proposta progettuale "Supporter per un giorno: tifiamo lo sport", di cui all'allegato A, in occasione del Campionato del Mondo di Canoa e Paracanoa che sarà organizzato dal 20 al 24 agosto 2025 a Milano, presso l'Idroscalo.

Si tratta di un progetto di grande interesse pubblico, il cui messaggio prioritario è l'impegno nel promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile, che andrà ad intensificare le attività

Allegato 1 alla dgr n.

dedicate allo sviluppo dello sport della canoa negli Istituti Scolastici, nelle comunità ed in altrettante Società Sportive del territorio

ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia sostiene la FICK nella realizzazione del progetto “Supporter per un giorno: tifiamo lo sport”, in occasione del Campionato del Mondo di Canoa e Paracanoa 2025, con un contributo di euro 120.000,00. In particolare:

- cura la *governance* dell'accordo, propone e favorisce un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti;
- provvede alla liquidazione di un contributo massimo di € 120.000,00 a favore della FICK per le spese di realizzazione del progetto, tra cui a titolo esemplificativo:
 - Compensi Tecnici Federali e Educatori
 - Gadgettistica
 - Noleggio autobus
 - Ergometri/materiale sportivo
 - Tensostruttura
 - Assicurazione e Tesseramento

ARTICOLO 4 – Ruoli e impegni della FICK

La Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) si impegna a:

- trasmettere l'accordo sottoscritto digitalmente direttamente nella piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it;
- realizzare le attività previste dal progetto “Supporter per un giorno: tifiamo lo sport”;
- provvedere alla trasmissione a Regione Lombardia della rendicontazione delle spese relative al progetto;
- attivare attraverso i propri strumenti e canali le azioni di comunicazione e promozione del Progetto;
- apporre il logo istituzionale di Regione con dicitura “con il contributo di” su tutti i materiali di comunicazione on line e off line relativi all'iniziativa e alle attività che si svolgeranno in attuazione del presente Accordo, secondo le modalità previste nel brand book di Regione Lombardia.

ARTICOLO 5 - Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse

La FICK è responsabile della trasmissione della rendicontazione a Regione Lombardia e rappresenta il soggetto al quale Regione trasferirà le risorse finalizzate a sostenere le spese 2025 della proposta progettuale “Supporter per un giorno: tifiamo lo sport”.

Il contributo regionale sarà erogato, con successivi atti del Dirigente competente, a seguito di verifica della regolarità della documentazione presentata dalla FICK a Regione Lombardia

Allegato 1 alla dgr n.

tramite la piattaforma bandi e servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- Anticipazione del 20%, pari a complessivi euro 24.000,00 nel mese di gennaio 2025 a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- Erogazione intermedia, sino ad un massimo del 50% del contributo assegnato, entro 60 giorni dalla verifica della regolarità della rendicontazione delle spese sostenute e maturate fino al 30 giugno 2025, da trasmettere entro il 15 luglio 2025;
- Saldo, entro 60 giorni dalla verifica della regolarità della rendicontazione delle spese sostenute e relazione dettagliata sull'attività svolta, da trasmettere entro il 30 settembre 2025.

Saranno considerate ammissibili soltanto le spese direttamente imputabili all'iniziativa "Supporter per un giorno: tifiamo lo sport" oggetto del presente Accordo e strettamente funzionali alla sua realizzazione. Le spese rendicontate e sostenute non potranno beneficiare di altri finanziamenti pubblici.

L'importo delle spese sostenute dovrà essere imputato al netto dell'IVA, qualora le stesse possano essere recuperate o al lordo dell'IVA, qualora le stesse non possano essere recuperate, rimborsate o compensate dal soggetto beneficiario.

Tali spese dovranno essere:

- comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010 art. 3 commi 1 e 3 e ss.mm;
- quietanzate e direttamente ed effettivamente sostenute dalla FICK entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione.

Qualora a consuntivo la spesa rendicontata risultasse inferiore all'importo previsto per la realizzazione dell'iniziativa - pari a complessivi euro 120.000,00 - l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta.

ARTICOLO 6 – Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino fino alla conclusione delle attività previste dall'Accordo stesso.

ARTICOLO 7 - Foro competente

Le Parti si impegnano a comporre in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione o in relazione al presente Accordo. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, le parti accettano le competenze del Foro di Milano.

ARTICOLO 8 - Firma dell'Accordo

Allegato 1 alla dgr n.

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

ARTICOLO 9 - Ulteriori disposizioni

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Milano, lì

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia

.....

Per la FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK (FICK)

.....